

COMUNE DI PINAROLO PO

PROVINCIA DI PAVIA

ORDINANZA N° 8/2024

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER LE GIORNATE DAL 31/12/2024 ALL'08/01/2025.

- IL SINDACO -

CONSIDERATO:

- che è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- che, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;

-che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art 3 del Dpr 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico"

- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc...

DATO ATTO che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici,

luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone)

CONSIDERATO che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplodenti;

CONSIDERATO che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza.

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, ancorché nel Comune non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale.

VISTA la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell' Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.

VISTO l'art. 54 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i;

VISTO l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00;

VISTA la L. 24.11.81 n° 689;

VISTA la L. 24.07.08, n° 125;

VISTA la L. 15.07.09, n° 94. **VISTO** l'articolo 3 D.p.r 31 marzo 1979

VISTO l'art 659 c.p.

VISTA la legge 189 del 2004

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

IL DIVIETO

- Di utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale, per le giornate dal 31/12/2024 all'08/01/2025.
- L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell' art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art 20 comma 5 legge citata.

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.

Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e ai

Comitati Organizzatori di feste e sagre, e che, venga pubblicato sul sito internet del Comune di Pinarolo Po.

Di inviare, la presente ordinanza:

- al Corpo di Polizia Municipale,
- agli Agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio comunale.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Pavia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i) ;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

Dalla Residenza Municipale, li 27 Dicembre 2024

IL SINDACO

(Giuseppe Villani)

